

# ***Martelli Dott. Rag. Stefano***

Ordine Dottori commercialisti  
ed esperti contabili

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

***CIRCOLARE N.3 DEL 15.09.2017***

Al rientro dal periodo di riposo vengo con questa a ricordare alcune questioni:

## **REGIME CONTABILE FORFETTARIO/SEMPLIFICATO**

Ricordo alle aziende la cui contabilità è gestita con questi regimi suindicati che vige la modalità di determinazione del reddito PER CASSA. Cioè si considera ricavo solo le fatture o ricevute incassate e si considera costo solo le fatture o ricevute pagate.

Dovranno, pertanto, essere rilevati a fine anno i documenti/fatture non incassati o non pagati.

Al momento non è previsto la registrazione delle rimanenze finali quindi queste non rilevano ai fini del reddito, mentre invece rilevano, in negativo, le rimanenze iniziali con conseguente rilevazione di perdita di esercizio non riportabile al successivo esercizio.

Occorre qui la massima riflessione sull'esito del risultato reddituale soprattutto per i commercianti al dettaglio .

## **COMUNICAZIONE DATI FATTURE CLIENTI FORNITORI**

Richiamo la Vs. attenzione su questo invio dati che al momento è semestrale ma dal prox anno sarà trimestrale, affinché i dati, specialmente dei Vs. clienti siano ben indicati sulle fatture.

Il fisco pone grande attenzione a queste comunicazioni utilizzandole per la "lotta all'evasione".

Data l'esperienza già fatta chiedo, a voi clienti, che prima di emettere una fattura siate certi del Vs. cliente riportando la esatta

ragione sociale e non solo quella di fantasia.

Sulla fattura deve essere ben indicato il nome della società oppure nome e cognome della ditta individuale,

Es. Calzificio Solare di Tizio e Caio e NON solo "Calzificio Solare".

Per le società di persone non è sufficiente solo il tipo di società ma deve essere seguita dal nome e cognome del responsabile.

Es. "Solare di Gianni Severi & C. SAS" o "Solare SNC di Gianni Severi & C. e NON "Solare SNC"

Altro punto a cui prestare massima attenzione è la corretta indicazione del codice fiscale e/o Partita IVA.

## **ACCERTAMENTO REDDITOMETRICO**

Desidero focalizzare la Vs. attenzione su questo metodo di accertamento sintetico del reddito che sebbene sia sempre meno utilizzato nel Luglio di questo anno vi sono state ben 4 Sentenze del massimo organo giudicante la "Corte di Cassazione" che sono tutte "pro-fisco".

- 1) Contribuente che ha acquistato in prima persona un bene, anche se trovasi in comunione di beni con il coniuge, il Fisco gli ha assegnato un reddito tale da coprire l'intero acquisto.
- 2) Contribuente che ha stipulato polizze assicurative "vita" ma di fatto "investimenti" con premi molto alti al

di sopra del reddito dichiarato.

- 3) Contribuente proprietario di auto storiche ma con basso reddito ed il Fisco ha ritenuto che solo per la manutenzione di dette auto il reddito dichiarato non era sufficiente;
- 4) Contribuente che ha stipulato un mutuo prima casa con rate mensili molto elevate rispetto al suo reddito dichiarato.

In tutti questi casi sono stati accertati e chiusi redditi ben superiori a quelli dichiarati. I contribuenti han dovuto pagare!

Ho riportato quanto sopra affinché, passi il messaggio che per difendersi correttamente da queste presunzioni occorre avere prove documentali e NON verbali.

## REVERSE CHARGE

Questa disposizione è sorta sempre in nome della “lotta all'evasione”. Il suo funzionamento consiste nel non applicare l’IVA sulle prestazioni di servizi, soprattutto in materia edile, e dal 01 Gennaio 2015 anche a imprese di pulizie, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici. Poiché la questione riveste massima importanza soprattutto per le sanzioni che possono essere applicate se la fattura non è conforme alla legge prego tutti i clienti di informarsi presso lo studio prima di emettere una fattura.

Comunico subito che la fattura dovrà essere emessa senza menzione dell’IVA con dicitura “ escluso IVA art. 17 c. 6 DPR 633/72 e successive modifiche”. Sulla fattura dovrà essere applicata marca da bollo da 2 Euro a carico del destinatario fattura.

## SPLIT PAYMENT

Anche questa disposizione è sorta sul filone della “lotta all'evasione”. Le aziende che lavorano per la Pubblica Amministrazione non incasseranno la IVA, quindi non dovranno versarla. Al versamento dovrà provvedere direttamente l'ente della P.A. che ha ricevuto la fattura.

Dal Luglio 2017 sono aumentati molto i soggetti sottoposti a “Split Payment”.

Molta confusione si è creata attorno a questa problematica e l’Agenzia ha cercato di porre un rimedio comunicando l’elenco dei soggetti obbligati a questo adempimento ma **errato**. La correzione è avvenuta poi in data 13 luglio 2017.

Gli Enti che rientrano in questo obbligo devono darne comunicazione al loro fornitore.

Questo adempimento si intreccia con l'obbligo di emissione della Fattura Elettronica.

E’ opportuno che vi rivolgiate sempre a questo studio prima di emettere una fattura.

## PAGAMENTI F24

Sono sempre più numerose le casistiche per cui necessita obbligatoriamente pagare attraverso i canali telematici del Fisco quali Entratel e Fisconline. Tutti i contribuenti sono obbligati all'utilizzo esclusivo di questi canali quando vi è da fare una compensazione orizzontale.

Dal 24 Aprile scorso sono aumentati i codici tributo, per i titolari di partita IVA, che in caso di compensazione orizzontale (iva con Irpef, con INPS ecc.) sono obbligati ad utilizzare Entratel o Fisconline. Invece in caso di compensazione verticale (Iva da Iva, Irpef da Irpef, ecc) si potrà procedere ancora con l'Home Banking.

Non vale più quindi la regola precedente che bastava presentare un F24 con un residuo debito da pagare per utilizzare la procedura “Home Banking”.

## DEDUCIBILITA' DI COMPENSI E SALARI

Sono a far presente che, per le imprese, debbano prestare massima attenzione ai costi relativi ad amministratori, consulenti, dipendenti per i pagamenti a cavallo dell'anno in quanto, ai fini della deducibilità o meno nell'anno di riferimento, e sebbene vigente il principio di cassa allargata fino al 10 gennaio, con una recentissima sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che è valido per la deducibilità solo il momento di incasso e non quello di ordine di bonifico o consegna di assegno.

Dopo queste “avvertenze” vengo ora a comunicare le prox scadenze pregandoVi di volerci concedere la massima Vostra collaborazione nel consegnarci con congruo anticipo sulle scadenze i documenti (fatture, contabili, ecc) affinché possiamo, con il giusto tempo, definire i Vs. adempimenti.

18 09 2017     Scade liquidazione iva soggetti mensili;

30 09 2017     Scade l'agevolazione relativa al possibile ammortamento fino al 150% del valore del bene acquistato se nuovo e finalizzato a favorire processi di trasformazione tecnologica digitale;  
purchè l'acquisto avvenga entro il 31.12.2017.

02 10 2017     Scade la presentazione della domanda per la definizione agevolata delle LITI PENDENTI.     Interessa coloro che hanno aperto un contenzioso con il Fisco e sono in attesa di discussione.

31 10 2017     E' il termine ultimo, quest'anno, per l'invio delle dichiarazioni dei Redditi ed IRAP.

Per gli altri adempimenti esistenti rinvio al mio SCADENZARIO sul sito dello studio [www.studiomartelli.eu](http://www.studiomartelli.eu)

Mi è gradita l'occasione per porgerVi i migliori Saluti,

Dott. Stefano Martelli